

Risposta n. 534/2021

OGGETTO: Articolo 70 -ter del DPR n. 633 del 26 Ottobre 1972, sussistenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo da parte di società finalizzate alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione del credito ai fini dell'ingresso in un gruppo IVA.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA. (di seguito, la "Società" o l'"Istante"), in considerazione dell'attività svolta con particolare riferimento al *business* dedito alle operazioni di cartolarizzazione, sta valutando la possibilità di esercitare l'opzione per costituire un gruppo IVA includendo tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e rientranti nel perimetro del Gruppo, ivi comprese le particolari entità appositamente costituite (*Special Purpose Vehicles* o SPV, di seguito "Veicoli 130") secondo la normativa di cui alla Legge del 30 Aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto "Disposizioni sulla cartolarizzazione del credito".

Il quesito viene di seguito suddiviso in paragrafi per una migliore presentazione della fattispecie.

La Società è incerta in merito alla configurabilità (e quindi, sussistenza) dei vincoli economico ed organizzativo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3

dell'articolo *70-ter*, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, tra le società facenti parte del Gruppo BETA (che comprende anche la società ALFA che è anche la controllante) ed i "Veicoli 130", finalizzati alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione del credito. Tale incertezza interpretativa si traspone automaticamente nella possibilità (*rectius*: necessità) che tali entità siano annoverabili nell'ideando gruppo IVA.

La Società non ritiene applicabile (e fruibile) nel caso di specie presentato, la fattispecie di interpello probatorio (*ad excludendum*) ex art. 11, comma 1, lett. b) della Legge 27 luglio 2000, n. 212, richiamato dall'art. *70-ter*, comma 5 del Decreto IVA, con il quale si andrebbe a richiedere all'Amministrazione finanziaria l'esclusione di uno o più soggetti dal perimetro del Gruppo IVA dimostrando "[...] l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo".

Nel caso di specie, infatti, oggetto della richiesta della Società è l'interpretazione per rapporto alla fattispecie concreta, dei concetti normativi di "vincolo economico" e "vincolo organizzativo" e, quindi, della loro configurabilità nei rapporti con i costituenti "Veicoli 130", al fine di valutarne l'inclusione all'interno del Gruppo IVA (e non, al contrario, la dimostrazione dell'insussistenza di tali legami).

Come evidenziato, l'Istante è la Controllante del Gruppo BETA. La società ALFA è nata nel --- come un centro di elaborazione dati delle Camere di Commercio di una regione del nord Italia ed è cresciuta innovando continuamente i propri prodotti e sviluppando nuovi business, anche grazie all'integrazione di altre note realtà del settore. È attivo principalmente nell'analisi del rischio del credito e nell'offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie.

Il Gruppo BETA articola la sua attività nelle seguenti linee di business:

- *Risk Management;*
- *Growth Services;*
- *Credit Management.*

Nell'ambito di tale ultimo segmento d'attività, con specifico riferimento alle operazioni di cartolarizzazione del credito, il Gruppo offre al mercato la gamma

completa dei servizi erogabili da un soggetto c.d. "servicer", incaricato delle attività di riscossione crediti, dello svolgimento dei servizi di cassa e pagamento, delle funzioni di vigilanza e di controllo circa il corretto svolgimento delle operazioni nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato e di ogni altra operazione connessa alle precedenti. Parte di tali servizi, nel modello di business attualmente in essere, viene erogata facendo ricorso a soggetti terzi (rispetto al perimetro societario del Gruppo e ad esso non correlati). Tra le attività svolte in *outsourcing* rientrava anche la costituzione vera e propria delle Special Purpose Vehicles (SPV) utilizzati nelle operazioni di cartolarizzazione.

Tali SPV erano solitamente istituite avvalendosi di una struttura giuridica di diritto olandese, ovvero di un trust, all'uopo costituito per le medesime finalità. Essendo soggetti costituiti con l'unico scopo di effettuare operazioni di cartolarizzazione e, pertanto, non essendo dotati di una struttura organizzativa autonoma, affidano il compito della loro gestione amministrativa/organizzativa a società specializzate.

Nel caso di specie, le SPV fruiscono contrattualmente (ed a norma di legge) dei servizi amministrativo-contabili, legali, fiscali e di gestione e monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione forniti dalla società GAMMA. (anch'essa facente parte del gruppo) e, quali soggetti detentori dei portafogli di crediti cartolarizzati, anche (direttamente o indirettamente) di alcune delle attività connesse al recupero crediti effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del TULPS (si tratta delle attività di recupero crediti riservate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza- R.D. del 18 Giugno 1931 n. 773 a società dotate di apposita licenza), quindi, in particolare:

- dei servizi di recupero crediti stragiudiziale tramite *phone collection* o rete esattoriale forniti dalla società DELTA (gruppo BETA);
- dei servizi in materia di recupero crediti legale forniti dalla società EPSILON. (gruppo BETA);

- dei servizi in materia di recupero crediti stragiudiziale forniti dalla società ZETA. (gruppo BETA).

Sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi ricevute sono rilevanti ai fini dell'imposta, scontando l'addebito dell'IVA in misura ordinaria.

Per la particolare natura delle attività (finanziarie) effettuate dal veicolo, è evidente come lo stesso sia limitato nella detraibilità a monte dell'IVA afferente i beni e servizi acquistati, cosicché l'IVA addebitatagli dai *Service provider* non possa essere oggetto di recupero da parte della SPV (assumendo la natura di un vero e proprio costo ulteriore). Tale onere, evidentemente, incide sul prezzo dei prodotti del veicolo (ricadendo, in ultima istanza, in capo agli investitori che sottoscrivono i titoli emessi a fronte della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione).

Considerando l'evoluzione della prassi e della struttura del business di settore, il Gruppo ha deciso di ampliare la gamma di servizi complessivamente offerta, "internalizzando" la costituzione dei "Veicoli 130", direttamente da parte della società GAMMA, che ne ha il controllo totalitario, in modo tale da far sì che i Veicoli rientrino all'interno del perimetro societario del Gruppo. In tale contesto, è previsto che i "Veicoli 130" (i) acquistino i crediti deteriorati dalle banche, o comunque da soggetti terzi rispetto al Gruppo; (ii) affidino le attività di servicing alla società GAMMA e (iii) si finanzino mediante emissione di notes sottoscritte dalle medesime banche cedenti i crediti e/o da fondi di investimento o altri investitori (soggetti terzi rispetto al Gruppo).

La strutturazione del business secondo l'operatività sopra descritta potenzialmente (in quanto, allo stato, solo due Veicoli 130 sono "attivi") permetterebbe l'internalizzazione di un ulteriore servizio da parte del Gruppo (i.e. la costituzione ed operatività dei "Veicoli 130").

Il Gruppo sta altresì valutando di optare, unitamente a tutte le controllate che presentano le condizioni normativamente previste, per la costituzione di un unico soggetto passivo ai fini IVA, dando vita ad un Gruppo IVA ex art. 70-bis e ss. del

D.P.R. n. 633/1972.

Sulla base di quanto sopra descritto e tenendo in considerazione quanto poi si dirà in merito all'inquadramento normativo ed operativo della tematica di interesse, la Società chiede alla scrivente di esprimere il proprio parere in relazione ai concetti di vincolo economico ed organizzativo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art. *70-ter*, del D.P.R. n. 633/1972, e alla loro conseguente configurazione tra le società facenti parte del Gruppo BETA e i "Veicoli 130", costituiti dalla società GAMMA come unico socio, finalizzati alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione del credito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che le S.P.V. costituite con l'unico scopo di realizzare le operazioni di cartolarizzazione debbano essere incluse nel Gruppo IVA, conformemente alla normativa nazionale ed europea, nonché all'orientamento della prassi dell'Agenzia delle Entrate in merito.

In primo luogo, da una interpretazione letterale della norma che qui è di interesse, l'Istante rileva come tutti i presupposti richiamati dalle disposizioni di riferimento risulterebbero formalmente integrati rispetto ai "Veicoli 130" e ciò

sia (i) con riferimento ai requisiti soggettivi (assoggettamento passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed esercizio di attività di impresa) che (ii) con

specifico riguardo ai vincoli dettati dalla norma per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra tali entità e gli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

Con riferimento al punto sub (i) del paragrafo precedente, la Società ha premura di far rilevare che la soggettività passiva ai fini IVA dei "Veicoli 130" oltreché resa evidente dalla tipologia di attività nel concreto svolta, sembrerebbe non poter essere messa in discussione in virtù del disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede una presunzione generale secondo la quale *"[.../ Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni [...]"*.

A parere della Società, particolari criticità non emergono con riferimento alla sussistenza del vincolo finanziario tra i soggetti potenzialmente partecipanti al Gruppo IVA ed i "Veicoli 130" posto che tale condizione deve ritenersi soddisfatta in presenza del controllo di diritto ex art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, condizione che risulta certamente sussistente nel caso di specie (ove i Veicoli 130 risultano direttamente costituiti e interamente controllati di diritto dalla società GAMMA). Secondo l'Istante invece alcuni dubbi di interpretazione concreta emergono con riferimento (i) sia alla preminenza di tale vincolo, rispetto alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma nonché, anche in considerazione delle risultanze dell'analisi di cui a tale punto, (ii) sia all'analisi dei concetti normativi di vincolo economico ed organizzativo.

In particolare, a parere della Società, ove si intenda seguire l'interpretazione emergente dai documenti ufficiali legati alle interlocuzioni governative con il VAT Committee, come anche riportate nella prassi dell'Agenzia delle Entrate allo stato disponibile sulla tematica, ossia che la preminenza attribuita dal Legislatore al vincolo finanziario, sia da considerarsi quale mera semplificazione e che, i vincoli economico ed organizzativo devono comunque sussistere, unitamente a quello finanziario, per

l'accesso al regime, diviene oltremodo opportuna l'analisi della qualificazione e sussistenza di tali vincoli con riferimento ai "Veicoli 130".

Con riferimento al vincolo economico, l'attività di cartolarizzazione dei crediti si pone certamente in rapporto di complementarità/interdipendenza rispetto all'attività svolta dal Gruppo, come la Società ha evidenziato nella descrizione dell'attività. Infatti, i "Veicoli 130" sono società costituite all'uopo per realizzare attività relative alla gestione dei crediti che non potrebbero essere effettuate (per vincoli di carattere normativo) dalle società già esistenti, ma integrano e completano la linea di business "Credit Management" del Gruppo, cosicché questo ne risulta in ultima istanza certamente avvantaggiato. I "Veicoli 130", infatti, sono stati costituiti per ampliare la gamma di servizi offerti dalla società GAMMA ai soggetti che intendono strutturare un'operazione di cartolarizzazione includendo, oltre alle attività tipiche prestate, anche i servizi di acquisizione dei crediti ed emissione dei titoli prestatati dai "Veicoli 130". In ottica di convenienza reciproca gli stessi Veicoli fruiscono delle (e sono normativamente dipendenti dalle) attività svolte dal gruppo, che svolge il ruolo di "servicer" (nella entità della società GAMMA), nonché quello di "Service provider" nell'attività di recupero crediti svolta dalle società DELTA, EPSILON e ZETA.

L'Istante, passando infine all'analisi della sussistenza del vincolo organizzativo, sottolinea come il Legislatore Italiano abbia previsto che lo stesso possa dirsi sussistente ove sia configurabile un'attività di direzione e coordinamento tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, che può estrinsecarsi sia in coordinamento di diritto che di fatto.

Sul punto, la Società rileva come in presenza di un rapporto di controllo, è previsto che l'attività di direzione e coordinamento esista e sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci delle controllate.

Nella legislazione bancaria, il controllo si presume esistente, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare

o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Dal combinato disposto (i) della normativa societaria, bancaria e (ii) fiscale (cfr. commi 4 e 5 dell'art. 70-ter del Decreto IVA, che prevedono, rispettivamente, la presunzione di sussistenza del vincolo organizzativo in presenza di quello finanziario, nonché la possibilità di provare l'insussistenza del vincolo

organizzativo mediante istanza di interpello ad excludendum), la Società è del parere che nel caso rappresentato possa ritenersi formalmente esistente anche il vincolo organizzativo che, unitamente agli altri, obbliga il costituendo gruppo IVA ad includere anche i "Veicoli 130".

Secondo l'Istante, la presenza di direzione e coordinamento da parte del Gruppo BETA non dovrebbe essere messa in discussione, stante il controllo ex art. 2359 del

c.c. esercitato sui "Veicoli 130" dalla società ALFA per il tramite della società ETA e della società GAMMA e in assenza di prova contraria dimostrata dal contribuente. Tuttavia, le peculiari caratteristiche delle entità qui in discussione hanno indotto la Società ad un'analisi più approfondita della tematica.

Fermo restando quanto sopra messo in evidenza con riferimento ai requisiti di cui si richiede la necessaria presenza al fine di costituire un Gruppo IVA, di seguito la Società si pone l'obiettivo di evidenziare come, pure sotto il profilo concreto/fattuale, ritiene che i "Veicoli 130" possano fruire della normativa di riferimento.

L'Istante, ai fini di un'integrazione sull'aspetto sostanziale delle considerazioni precedentemente svolte con particolare riferimento alla soggettività passiva dei "Veicoli 130", intende far rilevare che l'attività svolta ai fini IVA dagli stessi veicoli, possa essere concretamente annoverabile tra le attività di impresa espressamente richiamate dall'art. 4, primo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, cosicché ai fini della prova della soggettività passiva di tali entità non occorrerebbe ricorrere alla generale presunzione di soggettività passiva posta dal Legislatore IVA in capo alle società di capitali. In particolare, secondo la Società, l'attività di cui trattasi dovrebbe essere giuridicamente annoverabile nel disposto di cui al numero 4 (o 5) del comma 1 dell'art. 2195 del Codice Civile, tra le attività di tipo bancario/assicurativo (o quantomeno tra le attività a queste ausiliarie).

A parere dell'Istante, con riferimento alla configurabilità concreta del vincolo economico, non dovrebbero porsi dubbi in merito alla presenza di tale vincolo in costanza di svolgimento, da parte dei "Veicoli 130" dell'attività di cartolarizzazione (e, quindi, dell'effettivo "scambio" economico/commerciale di beni e servizi necessari alla realizzazione degli scopi sociali, che coinvolgano ed avvantaggino i soggetti del Gruppo). Sempre a detta della Società, un'ulteriore considerazione merita di essere effettuata con riferimento alla possibilità che l'attività di cartolarizzazione non inizi immediatamente e contestualmente alla formazione del Gruppo IVA ed alla conseguente inclusione dei "Veicoli 130" nel citato Gruppo.

A tal proposito, l'Istante ritiene che non dovrebbe ostare al riconoscimento della sussistenza del vincolo economico tra le attività svolte, il fatto che l'attività di cartolarizzazione effettuata dai Veicoli 130 inizi in un momento successivo a quello della loro potenziale inclusione nel Gruppo IVA, per due ordini di motivi: in primis in quanto in assenza di attività, nessun costo verrebbe sostenuto dai "Veicoli 130", che non beneficerebbero fino al momento di inizio dell'attività delle funzioni del Gruppo, cosicché, ai fini IVA, non vi sarebbe alcun impatto derivante dall'inclusione/esclusione dei citati soggetti nel Gruppo IVA.

In altre parole, in assenza di servizi ricevuti, dalla mancata inclusione dei "Veicoli 130" nel Gruppo IVA non emergerebbe alcuna maggiore imposta astrattamente non detraibile e, conseguentemente, non vi sarebbe alcun effetto (migliorativo o peggiorativo) per l'Erario.

In secondo luogo, a parere dell'Istante, se è vero che anche le attività preparatorie e propedeutiche all'attività imprenditoriale, se ad essa funzionalmente e concretamente riferibili, devono poter essere considerate, per costante e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevanti ai fini della detrazione dell'IVA del soggetto passivo che acquista tali beni e servizi, analogicamente, il periodo "preparatorio" iniziale, intercorrente tra la costituzione dei "Veicoli 130" e la loro effettiva operatività non dovrebbe/potrebbe ostare alla inclusione (immediata) degli stessi Veicoli nell'ambito del Gruppo IVA.

Sempre secondo la Società, di rilevante interesse interpretativo appare, da ultimo, la tematica relativa alla configurabilità fattuale dell'attività di direzione e coordinamento da parte del Gruppo BETA anche nei confronti dei "Veicoli 130", in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'operatività di tali entità. Fa notare l'Istante infatti che la governance vera e propria delle operazioni di cartolarizzazione è, di fatto, attribuita agli investitori che sottoscrivono i titoli emessi dalle società di cartolarizzazione, mentre gli organi gestori e l'azionista svolgono, una volta avviata l'operazione di cartolarizzazione, un ruolo marginale.

Sul punto, la Società ritiene opportuno richiedere una interpretazione dell'Ufficio al fine di comprendere se, sulla base degli elementi addotti, riferibili al caso di specie, la configurabilità del vincolo organizzativo debba essere analizzata anche sotto un profilo fattuale. Ciò, ovviamente, ove non si ritenesse sufficiente il rispetto del mero dato normativo di carattere presuntivo che, come si ritiene di aver ampiamente dimostrato, risulterebbe certamente sussistente.

La Società sottolinea come la presenza di un'univocità nella direzione e coordinamento di un gruppo societario non sia intaccata dal fatto che l'attività d'impresa si rivolga effettivamente al soddisfacimento degli interessi degli investitori che sottoscriveranno i titoli di cartolarizzazione.

L'Istante tiene a precisare che, sino all'avvio delle operazioni di cartolarizzazione, nel contesto delle attività preparatorie e propedeutiche all'attività imprenditoriale dei "Veicoli 130", il Gruppo BETA, per il tramite della società GAMMA, eserciterà il controllo totalitario sugli stessi nominandone gli organi sociali e impartendo direttive funzionali a porre in essere le cartolarizzazioni e a conseguire l'oggetto sociale dei "Veicoli 130".

Sarà, infatti, il Gruppo BETA, e nello specifico la società GAMMA, a individuare le operazioni di cartolarizzazione che saranno effettuate dai "Veicoli 130", su richiesta degli stakeholder coinvolti nella cartolarizzazione (e.g., originator, arrangers, consulenti, etc.) che si rivolgeranno al Gruppo BETA per usufruire dei servizi dallo stesso offerti.

In tale fase, per la Società è evidente anche sotto un profilo fattuale, oltretutto di diritto, l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo BETA, che offrirà la possibilità di utilizzare i "Veicoli 130" nel contesto di operazioni che prevedano il coinvolgimento della società GAMMA, in qualità di master servicer e di corporate servicer, e delle altre società del Gruppo nel ruolo di special servicer.

Successivamente all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione, l'operatività dei "Veicoli 130" sarà solo limitatamente influenzata dalle direttive della società

GAMMA e/o del Gruppo BETA (ad esempio, per quanto riguarda i controlli e le procedure di Anti Money Laundering) in quanto le principali decisioni strategiche ed operative relative alle singole operazioni saranno attribuite contrattualmente agli investitori a cui è generalmente riconosciuto, tra l'altro, il diritto di richiedere, al verificarsi di determinate condizioni (e.g. underperformance delle attività di recupero dei crediti), la revoca del master servicer.

Tuttavia, secondo l'Istante, anche in tale contesto, il Gruppo BETA continuerà a:

1. nominare e revocare gli organi sociali dei "Veicoli 130";
2. impartire ai "Veicoli 130" direttive in merito alla nomina, previamente concordata con gli investitori, della società GAMMA in qualità di master servicer e delle altre società del Gruppo BETA come special servicer, nonché, in caso di revoca di questi ultimi, in merito alla nomina di soggetti terzi rispetto al Gruppo per lo svolgimento di tati attività;
3. concordare con gli investitori il business plan della cartolarizzazione ed esercitare, per il tramite di della società GAMMA e degli special- servicer, tutte le attività relative alla gestione ed al recupero dei crediti acquistati dai "Veicoli 130", anche in via autonoma rispetto agli investitori, nel rispetto delle deleghe contrattualmente previste.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'istanza di interpello in oggetto, la Società pone alcune questioni di carattere esclusivamente interpretativo (cfr. pag. 4 dell'istanza nella parte in cui si legge che "*La Società non ritiene applicabile (e fruibile) nel caso di specie presentato, la fattispecie di interpello probatorio (ad excludendum) ex art. 11, comma 1, lett. b) della Legge 27 luglio 2000, n. 212, richiamato dall'art. 70-ter, comma 5 del Decreto IVA*) in ordine alla verifica della sussistenza di ciascuno dei tre vincoli previsti dal legislatore (finanziario, economico ed organizzativo), a prescindere dalla operatività della presunzione disposta dall'articolo 70-ter comma 4 nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le società facenti parte del costituendo Gruppo IVA BETA ed i "Veicoli 130" (Special Purpose Vehicle - SPV) finalizzati alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione del credito. Pertanto, è esclusivamente in relazione al predetto quesito che si formula il seguente parere, restando impregiudicati i poteri e le facoltà che l'amministrazione finanziaria può esercitare in sede di controllo ai fini dell'appuramento della sussistenza delle condizioni che legittimano la costituzione del Gruppo IVA con riferimento alle circostanze fattuali del caso concreto.

E' opportuno ricordare che il Gruppo IVA può essere costituito, ai sensi dell'articolo 70-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'articolo 70-ter del medesimo decreto (cfr. per una dettagliata illustrazione della disciplina la Circolare 19/E del 19 ottobre 2018).

L'articolo 70-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, rubricato "requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA", definisce l'ambito soggettivo e territoriale di operatività del nuovo regime, riservando la costituzione di un Gruppo IVA ai soggetti passivi d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633; il requisito della soggettività passiva costituisce quindi una *condicio sine qua* non per la costituzione di un Gruppo IVA.

L'attività di cartolarizzazione del debito dei "Veicoli 130" è quella annoverata ai numeri 4 (attività bancaria o assicurativa) o 5 (altre attività ausiliarie delle precedenti) del comma 1 dell'articolo 2195 del c.c. (rubricato Imprenditori soggetti a registrazione). La forma giuridica assunta dai "Veicoli 130", come correttamente rappresentato anche dall'istante, implica di conseguenza, *ex lege*, un'autonoma e piena soggettività giuridica.

In riferimento al vincolo finanziario, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 quest'ultimo si considera sussistente "*... quando ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:*

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni".

In base a quanto rappresentato nell'istanza, nel caso di specie, si ritiene sussistente il vincolo finanziario in relazione ai "Veicoli 130" dal momento che gli stessi risultano integralmente e direttamente controllati dalla società GAMMA che, a sua volta, risulta integralmente e indirettamente controllata (per il tramite della società ETA) dalla capogruppo società ALFA.

Per quanto riguarda la sussistenza degli altri due vincoli, economico e organizzativo, nel ribadire che il presente parere è reso, come richiesto dalla parte, a prescindere dalla operatività della previsione dell'articolo 70-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui "*salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3*", ed alla luce degli elementi e fatti illustrati dall'istante che vengono assunti acriticamente ai fini del presente parere, si ricorda che ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n.

633 del 1972, *"si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:*

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;*
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;*
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente e sostanzialmente, uno o più di essi."*

Applicando al caso in esame i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 19/E del 2018 sopra citata, dalle informazioni fornite dall'Istante si evince che l'attività di cartolarizzazione dei crediti posta in essere dai "Veicoli 130" si pone in un rapporto sia di complementarietà che di interdipendenza rispetto all'attività svolta dal Gruppo.

Depongono per tale conclusione le seguenti circostanze evidenziate dalla parte:

- l'attività svolta dai "Veicoli 130" non potrebbe essere effettuata, per vincoli normativi, dalle altre società del Gruppo, ai sensi della Legge n. 130 del 30 Aprile 1999;
- i servizi offerti dai "Veicoli 130" integrano e completano la linea di business "Credit Management" del Gruppo, apportando vantaggi a quest'ultimo; l'istante riferisce infatti che i "Veicoli 130" sono stati costituiti appositamente per ampliare la gamma dei servizi offerti dalla società GAMMA ai soggetti che intendono strutturare un'operazione di cartolarizzazione, integrando quindi le attività tipiche della società GAMMA;
- allo stesso tempo, i "Veicoli 130" si potranno avvantaggiare delle altre attività svolte dal gruppo, che svolge il ruolo di "servicer" mediante la società GAMMA e quello di service provider nell'attività di recupero crediti mediante le società DELTA, EPSILON e ZETA.

In linea di principio non inficia la suddetta conclusione la circostanza rappresentata dall'Istante in base alla quale l'effettiva attività di cartolarizzazione ad opera dei "Veicoli 130" potrebbe iniziare in un momento successivo alla loro

costituzione (e alla costituzione del Gruppo IVA). Al riguardo, non si ravvisano preclusioni alla inclusione degli stessi Veicoli 130 *ab inizio* nel Gruppo IVA medesimo, a condizione che gli stessi versino in una fase preparatoria all'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, sia unionale che nazionale (cfr., ex multis, Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1578 del 28 gennaio 2015; Sentenza n. 8583 del 12 aprile 2006; Sentenza n. 11765 del 12 maggio 2008; Sentenza n. 23400 del 19/11/2010), secondo cui le attività preparatorie e propedeutiche all'attività imprenditoriale, se ad essa funzionali e direttamente riferibili, sono considerate rilevanti per il soggetto passivo ai fini della detrazione IVA sugli acquisti di beni e servizi ad esse riferite.

Da quanto fin qui rilevato è possibile affermare che per i "Veicoli 130" risulti sussistente anche il vincolo economico, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972; fermo restando che la ricorrenza delle circostanze fattuali rappresentate per dimostrare la sussistenza del vincolo, così come l'eventuale svolgimento, prima della loro concreta operatività, da parte dei Veicoli 130 di attività preparatorie - che la parte rappresenta sussistente nel caso di specie - potrà essere verificata solo nelle competenti sedi di accertamento.

In merito alla verifica del vincolo organizzativo, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 *"si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto"*.

Nel rinviare anche in questo caso ai chiarimenti generali che sono stati forniti al riguardo dalla più volte citata Circolare 19/E del 2018, in base a quanto rappresentato al riguardo in istanza, la governance delle operazioni di cartolarizzazione, una volta avviate, è riconducibile agli investitori che sottoscrivono i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, in quanto rispetto alla attività "core" dei Veicoli 130 gli organi

gestori, in quella fase, svolgerebbero un ruolo marginale.

Nondimeno, l'istante rappresenta che sotto l'aspetto strategico e organizzativo la controllante dei "Veicoli 130" influenza le scelte di gestione operate dagli amministratori delle società, in particolare attraverso la messa in atto di direttive che portano alla predisposizione di atti rilevanti verso i terzi.

Secondo quanto rappresentato in istanza, infatti, esiste una limitazione della capacità decisionale dei "Veicoli 130", essendo gli stessi sottoposti agli indirizzi ed al controllo da parte della società controllante (GAMMA).

Ad avvalorare la presenza del vincolo organizzativo, l'Istante dichiara che, sino all'avvio delle operazioni di cartolarizzazione, nel contesto delle attività preparatorie e propedeutiche all'attività imprenditoriale dei "Veicoli 130", il Gruppo BETA, tramite la società GAMMA, esercita il controllo totalitario sugli stessi:

- nominandone di fatto gli organi sociali;
- individuando le operazioni di cartolarizzazione che saranno effettuate dalle società controllate, su richiesta degli stakeholder coinvolti nella cartolarizzazione che si rivolgeranno al Gruppo BETA per usufruire dei servizi dallo stesso offerti;

impartendo, come già evidenziato in termini generali, direttive funzionali a porre in essere le cartolarizzazioni ed a conseguire l'oggetto sociale dei "Veicoli 130".

L'istante evidenzia che, una volta avviate le operazioni di cartolarizzazione, anche in presenza di una più limitata influenza operativa da parte della società GAMMA o del Gruppo BETA in generale (comunque sussistente per i controlli di antiriciclaggio), non verrà meno il coordinamento dal momento che il Gruppo continuerà a:

- ü nominare e revocare gli organi sociali dei "Veicoli 130";
- ü impartire ai "Veicoli 130" direttive relative alla nomina, seppur concordata con gli investitori, della società GAMMA in qualità di master servicer e delle altre società del Gruppo BETA come special servicer, nonché in caso di revoca di

quest'ultimi, in merito alla nomina di soggetti terzi rispetto al Gruppo per lo svolgimento di tali attività;

ü concordare con gli investitori il business plan della cartolarizzazione ed esercitare, per il tramite della società GAMMA e degli special-servicer, tutte le attività relative alla gestione ed al recupero dei crediti acquistati dai "Veicoli 130", anche in via autonoma rispetto agli investitori, nel rispetto delle deleghe previste.

Le considerazioni fatte valere in istanza dalla parte trovano riscontro nel documento "Relazione e Bilanci 2020" ove si legge che : *"la società ALFA non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento svolto da terzi mentre continua a svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie società controllate."* e conducono pertanto a ritenere integrato anche il requisito organizzativo.

Tanto premesso, nel rilevare che

- la veridicità, completezza ed esaustività delle informazioni fornite dalla parte a dimostrazione della sussistenza dei vincoli finanziari, economici ed organizzativi può essere controllata solo nelle competenti sedi accertative, all'esito di attività che possono far emergere fatti e circostanze non rappresentate, idonee potenzialmente a modificare il quadro complessivo di riferimento,

- con particolare riferimento al vincolo organizzativo, non è possibile verificare, in sede di istruttoria dell'interpello, l'affermazione secondo cui il ruolo più marginale degli organi gestori nella fase "core" della cartolarizzazione non mina la circostanza che sotto l'aspetto strategico e organizzativo la controllante dei "Veicoli 130" influenza le scelte di gestione operate dagli amministratori delle società,

si ritiene che, nel caso di specie, possano considerarsi integrati i presupposti per la costituzione del Gruppo IVA tra le società facenti parte del Gruppo BETA.

-
-
-

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)